



RIVALTA DI TORINO

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
APS - ETS**

STATUTO DELLA SEDE DI RIVALTA DI TORINO

Approvato dalla Assemblea del 24/11/2022

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo Settore – Sede locale dell'UNITRE di Rivalta di Torino, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, UNITRE – Università delle tre età – APS ETS.

L'Associazione locale assume la denominazione di "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' siglabile UNITRE, UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'" – APS – SEDE DI RIVALTA DI TORINO, con sede legale in Rivalta di Torino, p.zza Martiri Libertà

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

La Sede locale, costituita quale Sede Autonoma con Atto dell'Assemblea Costituente del 28/09/1993, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rivoli il 14/03/2014, adottando contestualmente lo Statuto dell'Unitre Nazionale, dichiarato conforme allo Statuto tipo per le Sedi Locali dall'Unitre Nazionale in data 05/02/2008, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

L'Associazione è altresì iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto n. 29/II/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Art. 3 – Finalità e attività

La Sede locale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D.Lgs. 117/2017), e, più precisamente, quelle previste dall'art. 2 dello Statuto Nazionale:

- Educare;
- Formare;
- Informare;
- Fare prevenzione nell'ottica di un'educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- Promuovere la ricerca;
- Aprirsi al sociale e al territorio;
- Operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- Contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- Promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.

L'Associazione realizza le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, a favore degli associati, loro famigliari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (Art. 35 D.Lgs. 117/2017):

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

- 1. Le adesioni alla Sede locale avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- 2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta recante le proprie complete generalità e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 4. L'ammissione viene annotata nei libri degli associati.
L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.
- 6. Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione nazionale.

Art. 5 – Associati – diritti e doveri

- 1. Sono associati:
 - a) gli Associati fondatori che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede locale;
 - b) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze, possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficienza della Sede locale;
 - c) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) tutti coloro che chiedono di aderire all'Associazione per condividerne le attività.
- 2. Gli Associati:
 - a) partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.

- b) hanno diritto all'elettorato attivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
- c) hanno diritto all'elettorato passivo decorsi 12 mesi dall'iscrizione nel libro degli Associati.
3. Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; l'esclusione/decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati. Prima della ratifica di espulsione, l'associato deve essere portato a conoscenza degli addebiti contestatigli e, entro 30 giorni, può presentare le proprie difese.
4. Avverso qualunque sanzione disciplinare può anche essere presentato ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 6 - Organi della Sede Locale

Sono Organi della Sede locale:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs. 117/2017. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

2. I volontari possono anche essere associati. La docenza è considerata attività di volontariato.
3. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017.

Art. 8 - Composizione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo fra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.
4. Si riunisce, inoltre, quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi.

6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento + 1 dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'Art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017, come stabilito in Regolamento.
7. Delibera a maggioranza dei votanti.
8. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti e per preservare il voto segreto, se previsto.
9. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) approva le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
 - b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
 - c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
 - d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) approva la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
10. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà + uno, degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe così come previsto per l'Assemblea ordinaria.
11. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 - a) modifiche statutarie
 - b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'Art. 20 del presente Statuto.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto

- a) Il Presidente;
- b) Il/i Vice Presidente/i;
- c) Il Direttore dei Corsi ed eventi;
- d) Il Segretario;
- e) Il Tesoriere;
- f) I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;



- d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento della Sede, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
 - g) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - h) Disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione, a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta: cinquanta per cento più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale, ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea generale degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede locale in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea generale degli Associati e del Consiglio Direttivo;
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede locale e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2. I Docenti, anche se associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri di cui all'Art. 19.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede locale.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni.
3. Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e/o depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo (ex Revisori dei Conti) è facoltativo, come da prescrizioni degli Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Rendiconto gestionale

1. L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
2. E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili e immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'associazione.
2. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) libro degli Associati
 - b) registro dei Volontari
 - c) libro verbali Assemblea degli Associati
 - d) libro verbali Consiglio Direttivo
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
 3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
 4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede locale

1. Lo scioglimento della Sede locale è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% dei componenti.
2. Il Patrimonio viene devoluto all'Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Art. 9 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017.
3. In caso di scioglimento della Sede locale, i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.

Roberto Pini
Giuseppe Pini

Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale I di Torino	
Ufficio Territoriale di Pinerolo	
Reg. II	19 GEN. 2023 n° 67
SERIE	3 e 200,00
<i>duecento e</i>	

Funzionario
Stefano Dosio

